



DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

***DIPARTIMENTO GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITA'
E
LEGA NAVALE ITALIANA***



Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile
e di Comunità

LEGA NAVALE ITALIANA
PRESIDENZA NAZIONALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC), con sede in Roma - via Damiano Chiesa, 24, nella persona del Capo Dipartimento, Francesco CASCINI, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento suddetto

e

Lega Navale Italiana, Presidenza Nazionale con Sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 54 – 00197 Roma .nella persona del Commissario Straordinario C. Amm.(t) Romano Sauro (collettivamente denominate le “Parti”),

Per la realizzazione di azioni congiunte tese alla promozione e all’attivazione di percorsi di formazione tecnico professionale nell’ambito delle professionalità legate alle tematiche del mare nei confronti dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, limitativi della libertà personale.

PREMESSO che il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – costituito da una articolazione amministrativa centrale e territoriale, provvede ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi, perseguendo la finalità del reinserimento sociale e lavorativo dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale.

PREMESSO che la Legge 8 novembre 2000 n.328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 c. 4 “riconosce ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi d’utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale” con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

CONSIDERATO che l’Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità promuovendo interventi a sostegno dei bisogni delle categorie più svantaggiate, concorda nel ritenere che le attività legate al mare svolgono anche funzioni educative e di reinserimento sociale per i minori e i giovani adulti a rischio di emarginazione.

CONSIDERATO che la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche, nonché il DPR 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l’offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale.

CONSIDERATO

che il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e Lega Navale Italiana si prefiggono la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore dei minori e giovani adulti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul *reperimento di risorse*, come opportunità concrete per la prevenzione e il re-inserimento nel contesto sociale dei minori e dei giovani dell'area penale interna ed esterna anche attraverso la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo.

VISTO

il Regio decreto del 28 febbraio 1907 n° 48 con il quale la Lega Navale Italiana è stata creata in Ente morale

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1985 n° 531 con il quale è stato approvato lo statuto della Lega Navale Italiana

VISTO

l'art. 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso, approvato con Decreto Interministeriale Ministero Difesa e Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2003 e successivamente modificato con Decreto Interministeriale 21 maggio 2012

VISTO

il Decreto ministeriale del 17 dicembre 2001 del Ministero dell'Ambiente con il quale la Lega Navale Italiana è divenuta Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 12 novembre 2009 n. 205 recante "il riordino della Lega Navale Italiana";

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 con il quale la Lega Navale Italiana è stata iscritta nel Testo Unico sulle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

PREMESSO

Che la Lega Navale Italiana fondata nel lontano 1897 è un ente pubblico senza fini di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti;

PREMESSO

è stata riconosciuta quale Ente di Protezione Ambientale, con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2001 del Ministero dell'Ambiente e come specificato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 art. 65 "*si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge*";

PREMESSO

che tra gli scopi istituzionali dell'Ente ricentra quello di favorire la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, l'attività nautica, lo sviluppo di iniziative culturali naturalistiche, sportive e didattiche che costituiscono un fondamentale momento di aggregazione per i giovani;

PREMESSO

che la Lega Navale Italiana è impegnata, oltre che nella pratica della vela sportiva per i suoi soci e atleti, anche sul nuovo fronte della vela come strumento di integrazione e benessere per i meno fortunati, al motto "Sailing for health". Tra gli altri sono già stati inseriti nel mondo della vela soggetti con disagio fisico e psichico quali: Portatori di handicap e "diversamente abili" (cd. "atleti paralimpici", paraplegici e tetraparetici); Ammalati di sclerosi multipla; giovani ad esclusione sociale, non vedenti e ipovedenti; Ex tossicodipendenti. soggetti affetti da disagio mentale.

PREMESSO

che la Lega Navale Italiana ha un ruolo capillare e attivo sul territorio nazionale nella promozione di iniziative volte alla valorizzazione e insieme al rafforzamento di una coscienza civile, incentrata sull'importanza del rispetto delle regole ambientali a livello

nazionale e comunitario ed ha, tra i suoi scopi istituzionali, la promozione di iniziative volte a:

- diffondere, **soprattutto tra i giovani**, l'amore per il mare, lo spirito marinairesco, la conoscenza dei problemi marittimi, la ricerca di regole tendenti alla sicurezza della navigazione nelle aree balneari e marittime,
- favorire la tutela dell'ambiente marino, promuovere, incoraggiare e sostenere la pratica del diporto sostenibile, sviluppando iniziative culturali, naturalistiche, ambientaliste, sportive e didattiche e professionali;
- realizzare una sinergia con le organizzazioni a scopo sociale per diffondere la conoscenza e la cultura marinara con particolare riferimento alla comprensione delle regole, all'impegno per la tutela ed al rispetto dell'ambiente marittimo e delle acque interne nonché alle opportunità di svago, di sport e di lavoro dell'ambiente marino;
- favorire la formazione, l'integrazione e il superamento del disagio di soggetti sottoposti a procedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile e quelli a rischio devianza, di emarginazione sociale e / o esclusi da processi di socializzazione, attraverso l'attivazione di percorsi di socializzazione, di formazione e di avvicinamento allo sport della vela, che possono anche condurre all'inserimento socio-lavorativo;

PREMESSO

La proficua collaborazione già avviata da alcune sezioni della Lega Navale Italiana con gli Uffici di Servizi Sociali per Minorenni dei Centri per la Giustizia Minorile sparsi sul territorio nazionale;

PREMESSO

che la Lega Navale Italiana contribuisce a fornire l'opportunità di differenziazione delle offerte in risposta a specifici fabbisogni espressi dall'utenza dei Servizi Minorili e delle diverse realtà territoriali (es. centri giovanili) e che le attività indirizzate ai minorenni e giovani adulti dell'area penale, che saranno individuate, svolte in piena sinergia con gli operatori della Giustizia Minorile, possono rappresentare per i destinatari un'occasione di maturazione e di crescita;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

Con il presente accordo, le Parti intendono realizzare un accordo di collaborazione mirato a:

- ✓ favorire la collaborazione reciproca, al fine di realizzare congiuntamente una serie di programmi / iniziative, aventi ad oggetto la promozione di relazioni stabili bilaterali avvalendosi di comuni posizioni operative di contatto
- ✓ contribuire e sostenere iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
- ✓ concorrere e sostenere lo sviluppo di attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
- ✓ aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro assicurando un accompagnamento educativo e la realizzazione di azioni mirate alla formazione, al re-inserimento nel mondo scolastico o del lavoro e al loro reinserimento sociale, in un'ottica di integrazione con le realtà produttive, culturali e sportive
- ✓ sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- ✓ Sviluppare delle reti di sostegno per la transizione al lavoro e l'inserimento lavorativo;
- ✓ effettuare e sostenere la realizzazione di conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e nelle acque interne;
- ✓ sviluppare e sostenere, in collaborazione con altre istituzioni, attività ambientaliste e di tutela del territorio;
- ✓ concordare con le Regioni e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione; facilitare e sviluppare ogni altro effetto di sinergia operativa tramite l'ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e strumentali delle proprie strutture e uffici;

favorire lo scambio di esperienze nonché l'uso razionale delle risorse e lo sviluppo sostenibile dei territori in accordo con quanto previsto nei rispettivi ambiti di competenza, promuovere la conservazione e la fruizione dei beni ambientali e culturali e la valorizzazione degli stessi.

Art. 2

Obiettivi operativi

Le Parti cooperano al fine di conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- ✓ promuovere progettualità mirate all'inserimento socio-formativo-lavorativo dei minori e giovani adulti nell'ambito delle tematiche inerenti i settori del mare, attraverso la realizzazione di progetti e percorsi formativi inerenti l'utilizzo di tecnologie e pratiche per la sostenibilità energetico-ambientale, che privilegino una metodologia formativa attiva, basata su di un apprendimento esperienziale e, ove possibile, in contesti reali di lavoro;;
- ✓ costruire impianto di lavoro integrato con i diversi servizi inviati;
- ✓ progettare interventi educativi personalizzati che favoriscano l'emersione di capacità e competenze operative e sociali;;
- ✓ costruire un percorso di autovalutazione delle capacità e consapevolezza delle aspettative sul futuro; garantire un orientamento formativo e professionale, al fine di rendere attuabili la realizzazione di percorsi di inclusione sociale, compreso l'espletamento di attività che garantiscano una qualifica professionale nel settore del mare;
- ✓ individuare, sensibilizzare e coinvolgere le aziende "sensibili" del territorio.

il Dipartimento per la Giustizia Minorile si impegna a:

- informare i Servizi Minorili del territorio del presente Accordo di collaborazione e fornire supporto tecnico agli stessi Servizi, che hanno competenza su tutto quanto concerne la presa in carico dei minori e giovani adulti dell'area penale. Le modalità operative della collaborazione con la Lega Navale Italiana (segnalazioni, richieste informazioni, relazioni ecc.) saranno concordate con le Direzioni regionali attraverso protocolli operativi;
- co-progettare proposte progettuali da candidare a finanziamento esterno all'Amministrazione della Giustizia Minorile, anche di concerto con altre risorse locali (reti sociali);
- mettere a disposizione, qualora necessario, spazi per le attività da svolgere ed in occasione di eventi organizzati congiuntamente;
- agevolare una formazione congiunta del personale con la partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, eventi allo scopo di favorire una cultura operativa condivisa.

La Lega Navale Italiana si impegna a:

- sostenere eventuali spese necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Accordo di collaborazione;
- accogliere durante le attività sociali della LNI, ragazzi segnalati dalla Giustizia Minorile, al fine di collaborare per le attività sociali che la medesima ha in atto con gli enti locali e consentire così un riscatto sociale e il reinserimento dei medesimi;
- a garantire le attività oggetto del Accordo con l'ausilio dei propri soci, esperti velisti e istruttori di vela costiera iscritti negli albi ufficiali della Lega Navale Italiana;
- realizzare corsi di avviamento alla vela, diretti ai minori e giovani adulti segnalati dai Servizi Minorili del Dipartimento;
- mettere a disposizione del Dipartimento per la Giustizia Minorile il materiale eventualmente prodotto nel corso delle attività svolte, al fine di raccogliere un patrimonio utile per future riflessioni.

Per quanto attiene alla collaborazione con i Servizi Minorili con enti diversi dalla Giustizia Minorile (del privato sociale e pubblici), la Lega Navale Italiana attiverà specifici accordi di collaborazione.

L'eventuale copertura assicurativa a favore dei minori e / o giovani adulti impegnati nell'area penale, qualora non prevista da progetti finanziati, sarà interamente a carico della Lega Navale Italiana.

Ogni minore e giovane adulto, prima di essere avviato alle attività, dovrà essere in possesso della relativa certificazione medica (idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica). Gli eventuali costi saranno a carico del beneficiario.

Art.3
Destinatari

Sono destinatari delle attività previste dell' Art.2 minori e/o giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; il personale del DGM, della LNI, delle Associazioni e degli enti di promozione sociale e di volontariato presenti nel territorio in cui si opererà; nonché la popolazione locale.

Art. 4
Tavolo tecnico

Per la realizzazione degli obiettivi indicati in detto Accordo per consentire la pianificazione strategica degli interventi è costituito un tavolo tecnico attuativo composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti sulla base di specifiche competenze e presieduto da un rappresentante dipartimentale, da un responsabile della LNI . Il Gruppo di lavoro congiunto è convocato ad un mese della stipula del Protocollo per orientare le strategie operative. Di tali incontri viene redatto apposito verbale. Non sono previsti compensi per la partecipazione al Gruppo di lavoro.

Art. 5
Impegni delle Parti

Nel quadro dell'intesa raggiunta con il presente Accordo le Parti si impegnano a:

- ✓ rilevare i fabbisogni dell'utenza in ordine all'attuazione di programmi e percorsi formativi specifici della materia del presente Protocollo;
- ✓ programmare, valutare, promuovere rapporti di consulenza e supporto tecnico-operativo sia a livello centrale che periferico per la definizione di progettualità integrate e organizzazione degli interventi per i minori e giovani adulti;
- ✓ verificare, monitorare e divulgare i risultati sia a livello regionale che nazionale unitamente ai responsabili preposti.

Articolo. 7
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo , sottoscritto in 3 originali si compone di n.5 pagine numerate e ha una durata quinquennale a far data dalla sottoscrizione. Il protocollo potrà essere anticipatamente concluso qualora dovessero venir meno le condizioni che lo hanno determinato. In tal caso, ciascuna delle Parti, dovrà darne preavviso di disdetta con un anticipo di mesi sei, secondo le ordinarie formalità. In tale ultimo caso rimarranno comunque salve le iniziative già intraprese.

Roma , lì. 2. 11 DIC. 2016

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Francesco CASCINI



Per la lega Navale Italiana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.Amm. (r) Romano Sauro

